

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
Della Provincia di Brindisi

-----ooOoo-----

Prot. n°740
Ufficio AMM.VO

Brindisi, li 4.8.1960

- Al Sig. Deliziano Paternò
Via A. Paternò 4

O S T U N I

""
"" OGGETTO: Assegnazione alloggi in locazione semplice - LEGGE 640 ""
""
""

---=0o0=---

Si comunica che dalla Commissione assegnazione alloggi per la Legge 640, Le è stato concesso un alloggio in locazione semplice nello stabile, di proprietà dello Stato, sito al Rione Melogna, Lotto 3° Scala A Interno 4.-

Detto alloggio è composto di vani utili 3 oltre gli accessori equivalenti a vani legali 5.-

La invito, pertanto, a presentarsi il 10 AGO. 1960 alle ore 18 sul luogo ove sorgono le relative costruzioni per la stipula del contratto e per la consegna dell'appartamento.

Preventivamente, però, dovrà munirsi di un assegno bancario intestato "all'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi", per l'ammontare di L. 14.896 come appresso dovute:

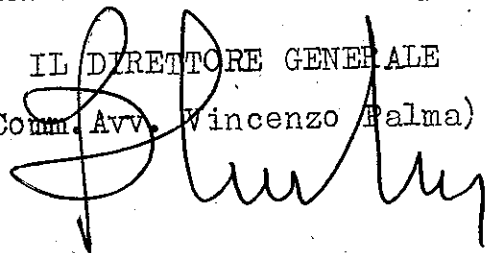
a) - mensilità di fitto e servizi dal 10.8.1960 al 10.9.1960	
L.524 vano x vani <u>5</u>	<u>2.620</u>
b) - consumo acqua normale.....	<u>500</u>
c) - contributo nelle spese di illuminazione alle scale	<u>150</u>
d) - I.G.E. 3% su a)	<u>79</u>

TOTALE IMPORTO MENSILE FITTO L. 3.349

e) - deposito cauzionale (pari a 3 mensilità di fitto).L.	<u>10.047</u>
f) - deposito spese contrattuali	<u>1.500</u>
T o t a l e	<u>14.896</u>

Non presentandosi, sarà dichiarata rinunciataria dell'appartamento.-

IL DIRETTORE GENERALE
(Comm. Avv. Vincenzo Palma)



ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----0-----

VERBALE di CONSEGNA

Il sottoscritto _____ dell'ap=
partamento sito in _____ Via _____
n. _____ piano _____, int. _____, nel prendere in possesso i lo=
cali assegnatigli dichiara di avere visitato l'alloggio e di aver
lo trovato in perfetto stato ed adattato all'uso convenuto.

Dichiara inoltre che l'alloggio gli viene assegnato in perfetto
stato di manutenzione, rifinito in ogni sua parte a regola d'arte
e che i sottoelencati impianti ed accessori sono in buone condizio
ni di funzionamento.

Osservazioni :

F I R M A

Melignano batteino

000000

Brindisi, lì 4.8.1960

- Al Sig.

Via _____

O S T U N I

OGGETTO: Assegnazione alloggi in locazione semplice - LEGGE 640

_____ = 000 = _____

Si comunica che dalla Commissione assegnazione alloggi per la Legge 640, Le è stato concesso un alloggio in locazione semplice nello stabile, di proprietà dello Stato, sito al Rione Melogna, Lotto 3° Scala A Interno 4 .-

Detto alloggio è composto di vani utili 3 oltre gli accessori equivalenti a vani legali 5.-

La invito, pertanto, a presentarsi il 0 AGO. 1960 alle ore 18 sul luogo ove sorgono le relative costruzioni per la stipula del contratto e per la consegna dell'appartamento.

Preventivamente, però, dovrà munirsi di un assegno bancario intestato "all'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi", per l'ammontare di L. 14.896 come appresso dovute:

- | | |
|--|--------------|
| a) - mensilità di fitto e servizi dal 10.8.1960 al 10.9.1960 | |
| L.524 vano x vani <u>5</u> | <u>2.620</u> |
| b) - consumo acqua normale..... | <u>500</u> |
| c) - contributo nelle spese di illuminazione alle | |
| scale | <u>150</u> |
| d) - I.G.E. 3% su a) | <u>79</u> |

TOTALE IMPORTO MENSILE FITTO L. 3.349

- | | |
|---|--------|
| e) - deposito cauzionale (pari a 3 mensilità di fitto).L. | 10.047 |
| f) - deposito spese contrattualiL. | 1.500 |
| T o t a l eL. | 14.896 |

Non presentandosi, sarà dichiarata rinunciataria dell'appar-
tamento.-

IL DIRETTORE GENERALE

IL DIRETTORE GENERALE
(Comm. Avv. Vincenzo Palma)

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
Della Provincia di Brindisi

-----ooOoo-----

Prot.n° 12/0

Uff. Amm.vo

OGGETTO: Invio contratto
di locazione.-

Brindisi, li - 9 SET 1960

Al Sig. Melipignano Osterina

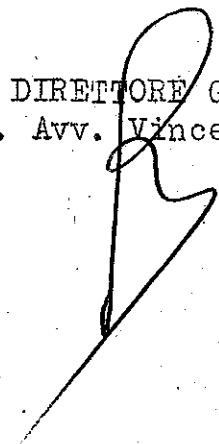
via Melogua - 3° lotto - Legge 640

Scale A/4

Ostuni

Si trasmette, allegato alla presente, copia del contratto di locazione relativo all'appartamento da Lei tenuto in fitto.-

IL DIRETTORE GENERALE
(Comm. Avv. Vincenzo PALMA)



Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunzie
Art. del campione unico
(§ 47 ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome, luogo e data di nascita del denunziante o dei denunzianti e indicazione se il denunziante è il locatore o il conduttore.

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in proprio oppure per conto di (cognome, nome, luogo e data di nascita e domicilio del conduttore, o del locatore) ed i signori (cognome, nome, luogo e data di nascita e domicilio delle altre parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiarazione delle convenzioni, escluse le indicazioni non preordinate al solo scopo della liquidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I L sottoscritt_o (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimorant_e (2) Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara NO di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra ess_o denunziant_e (3) ed il

Sig. MELPIGNANO CATERINA

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 - 8 - 1963

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate : Appartamento n. A/4 del 3° lotto

di Case Popolari nel Comune di OSTUNI

Durata della locazione : dal 10 - 8 - 1963 al 10 - 8 - 1964

Corrispettivi pattuiti : L. 2.620 mensili anticipate 314/10

~~Reddito catastale escluso dalla rivalutazione X L.~~

Non censiti in catasto

Fatta la presente denuncia in esegimento degli articoli 79 ed 82 della legge del registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 27 Agosto 1963

I DENUNZIANTE
IL PRESIDENTE

Com.te Ubaldo G. Vallarino

Registrata la presente denuncia, addì

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire

IL DIRETTORE

(*) Bollo a calendario

IL CASSIERE
CARMINE MAGNANTE

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte l'imposta.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 12 qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 12 quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa dell'imposta di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti all'imposta proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

In esenzione di tasse e bollo

(art. unico della legge 24-11-1961 - n. 1283)

MODULARIO
F. - Tasse - 2

In caso d'uso
è applicabile la tassa
di bollo cui all'art. 9
Legge sul Bollo
(nota)

Esemplare da restituire al denunziante

Mod. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritti (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell'I. A. C. P.

dimoranti (2) Brindisi - Via Castmuro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi denunzianti (3) ed il

MELPIGNANO CATERINA

Sig.

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 8 196.....

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. A/4 del 3° lotto
di Case Popolari nel Comune di OSTUNI-640-

Durata della locazione: dal 10-8-1962 al 10-8-1963

Corrispettivi pattuiti: L. 2680- mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 27 Agosto 1962

IL DENUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE

Com.te Ubaldo S. Vallarino

Registrata la presente denuncia, addì 30 AGO 1962 19 ann. 3974

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire Centesimi

IL CASSIERE

IL DIRETTORE

IL DIRETTORE REGGENTE

Dot. Davide Fasano

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

e) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessazioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.